

**AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

DECRETO N. 43

ADOTTATO DAL DIRIGENTE

(f.f. ai sensi dell'art.13 comma 2 L.R. 9/98 e dall'art.17 dello Statuto dell'Azienda)

IN DATA 24/04/2018

OGGETTO: PROROGA TECNICA – NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI APPOSITA GARA D'APPALTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE - DEL CONTRATTO PER LA PULIZIA DELLE AREE COMUNI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DA ARTE SAVONA CON LA DITTA CNS SOC. COOP. DERIVANTE DALL'ADESIONE DI ARTE SAVONA ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" SOTTOSCRITTA DALLA REGIONE IL 25 GIUGNO 2014 CON TALE DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA CENTRALIZZATA - IMPORTO PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.12.2018 PARI A CIRCA € 91.196,604 (OLTRE IVA). CIG 58621639EF

PROPONENTE: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Gabriella MIRENGO

PROROGA TECNICA – NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI APPOSITA GARA D'APPALTO DA PARTE DEL SOGGETTO AGGREGATORE - DEL CONTRATTO PER LA PULIZIA DELLE AREE COMUNI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O GESTITI DA ARTE SAVONA CON LA DITTA CNS SOC. COOP. DERIVANTE DALL'ADESIONE DI ARTE SAVONA ALLA "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PER IMMOBILI ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO, IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI " SOTTOSCRITTA DALLA REGIONE IL 25 GIUGNO 2014 CON TALE DITTA AGGIUDICATARIA DELLA GARA CENTRALIZZATA - IMPORTO PERIODO DAL 01.05.2018 AL 31.12.2018 PARI A CIRCA € 91.196,604 (OLTRE IVA). CIG 58621639EF

IL DIRIGENTE F.F. DI A.U.

PREMESSO

- che la legge della Regione Liguria 11 maggio 2009 n. 14, che ha modificato l'articolo 6 della legge regionale n. 13/2003, ha introdotto un meccanismo di centralizzazione degli acquisti tramite l'adesione obbligatoria da parte degli Enti del settore regionale allargato e degli Enti strumentali della Regione ai contratti stipulati dalla Regione medesima per la fornitura di beni e servizi;
- che ARTE Savona, in adempimento alla legge della Regione Liguria n. 14/2009, che ha modificato l'articolo 6 della legge regionale n. 13/2003 che ha introdotto un meccanismo di centralizzazione degli acquisti, ha aderito, in relazione alla sede dei propri uffici, alla gara centralizzata della Regione Liguria relativa ai servizi di pulizie per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni;
- che la Regione Liguria ha stipulato in data 25.06.2014 con la Ditta CNS - Consorzio Nazionale Servizi la "Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" e questa Azienda con decreto 151 del 22.07.2014 ha aderito a tale Convenzione per la pulizia della sede dei propri uffici con decorrenza dal 1 agosto 2014 e sino alla scadenza della stessa - 30 giugno 2018 - con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto della gara centralizzata;
- che successivamente ARTE Savona con decreti n. 270 del 27.10.2015 e n. 30 del 2.02.2016, a seguito dell'elaborazione dei dati necessari, ha ampliato la propria adesione alla Convenzione per la pulizia delle parti comuni di immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona per l'anno 2016, conformemente a quanto già richiesto dalla SUAR;
- che successivamente, a riscontro di apposita richiesta di questa Azienda, la Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante ha comunicato, con nota prot. PG/2016/176977 del 8/8/2016, l'esaurimento della Convenzione e l'impossibilità di un'estensione oltre il 31.12.2016 (successivamente comunicata anche con nota prot. n. PG/2016/290423 del 29/11/2016 inviata a tutti gli enti aderenti alla Convenzione);
- che con nota prot. PG/2016/228625 del 12/10/2016 – prot. ARTE n. 919 del 17.10.2016 – la Regione Liguria – SUAR ha comunicato che "il servizio di pulizia rientra tra le categorie merceologiche previste dal DPCM 24.12.2015 il cui affidamento deve avvenire obbligatoriamente tramite procedure di gara esperite da un soggetto aggregatore" e che nella fattispecie "il Soggetto Aggregatore competente ad espletare le procedure di gara in forma centralizzata in tutto il territorio ligure è la Città Metropolitana di Genova" ;

- che ARTE Savona, in adempimento alla vigente normativa in materia di centralizzazione degli acquisti e alle indicazioni fornite dalla SUAR, a seguito di diversi colloqui con gli Uffici della Città Metropolitana di Genova al fine della urgente predisposizione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di pulizia in oggetto, con nota 14.11.2016 prot. n. 12171 ha chiesto l'espletamento della gara per l'affidamento del servizio in oggetto a tale Soggetto Aggregatore fornendo anche i dati necessari (richiesti con nota del 7.11.2016 prot ARTE n. 11889 pari data);
- che la Città Metropolitana di Genova, a riscontro di nota ARTE prot. n. 13185 del 07.12.2016, ha comunicato con nota del 22.12.2016, prot. ARTE 13777 del 23.12.2016, che prevedeva *"di attivare la convenzione dei servizi di pulizia immobili e igiene ambientale entro il mese di giugno 2017"* e successivamente, a riscontro di nota ARTE prot. n. 6499 del 01.06.2017, con nota del 16.06.2017, prot. ARTE 7264 del 19.06.2017, ha comunicato che *"causa concomitanti procedure urgenti non è stato possibile attivare la Convenzione entro il mese di giugno"* confermando l'intenzione di bandire la gara quanto prima e, a riscontro di ulteriore nota ARTE prot. n. 11920 del 20.10.2017, con nota del 30.10.2017, prot. ARTE 12278 del 31.10.2017, ha confermato l'intenzione di bandire la gara entro il 2017;
- che ARTE Savona pertanto, nelle more della predisposizione ed espletamento della gara da parte del soggetto aggregatore competente in base alla vigente normativa, con decreto n. 349 del 27.12.2016 e n. 363 del 29.12.2016 (di rettifica dell'importo della proroga) ha prorogato il contratto in essere con CNS sino al 30.06.2017 e successivamente, con decreto n. 219 del 23.06.2017, ha posto in essere un'ulteriore proroga sino al 30.04.2018 ai sensi dell'art. 4, comma 4, della succitata *"Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni"* che prevede che *"E' fatta salva la facoltà di ricorrere all'istituto della proroga, ai fini di garantire la continuità del servizio"* e l'impegno dell'Impresa Appaltatrice, a fronte di semplice richiesta dell'Amministrazione, a garantire la proroga del servizio, alle stesse condizioni praticate in sede di gara, per il periodo necessario all'espletamento ed all'affidamento di una nuova procedura di gara;
- che la Città Metropolitana di Genova con nota del 03.01.2018, prot. ARTE 123 del 04.01.2018, ha comunicato che era prevista la pubblicazione del bando relativo alla gara centralizzata per l'affidamento del servizio di pulizia entro la fine del mese di febbraio 2018;
- che con nota prot. n. 4270 del 23.04.2018 sono state richieste nuovamente alla Città Metropolitana di Genova le tempistiche relative alla gara centralizzata e, nelle more di una risposta da parte di tale Ente aggregatore, da contatti informali intervenuti con gli Uffici della Città Metropolitana di Genova risulta che, ad oggi, la gara è ancora in corso di predisposizione;
- che pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, al fine di evitare l'interruzione del servizio di pulizia delle parti comuni degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona, si rende necessario, nelle more dello svolgimento della gara d'appalto da parte del soggetto aggregatore competente, prorogare, ai sensi del succitato art. 4 della Convenzione regionale, il contratto per la pulizia delle aree comuni degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona con la ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa derivante dall'adesione di ARTE Savona alla *"Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni"* sottoscritta dalla regione 25 giugno 2014 con la ditta

stessa aggiudicataria della gara centralizzata alle stesse condizioni previste dalla Convenzione stessa;


- che la necessità per ARTE Savona di ricorrere alla succitata ulteriore proroga è stata comunicata alla SUA Regionale con nota prot. n. 4268 del 23.04.2018, fatta salva ogni eventuale diversa indicazione in merito da parte della SUAR stessa;
- che da contatti informali con il Funzionario della Regione Liguria Responsabile del procedimento in relazione al servizio di pulizia per gli edifici regionali, risulta che è in corso di predisposizione una proroga a CNS anche da parte della Regione Liguria del servizio di cui alla *"Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni"* sottoscritta dalla regione 25 giugno 2014 sino al 31.12.2018;
- che con nota prot. ARTE n. 1971 del 31.02.2018 CNS ha inviato una informativa del 15.02.2018 – successivamente aggiornata in data 9.04.2018 e trasmessa con nota prot. ARTE n. 4311 del 23.04.2018 - relativa a due annotazioni a carico dello stesso Consorzio presenti nel casellario ANAC (annotazione del 31.10.2017 relativa a una risoluzione di contratto d'appalto in danno a CNS da parte di Consip Spa per dichiarazione del Consorzio ritenuta in contrasto con quanto acclarato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con provv. 25802 del 22.13.2015 e dal TAR Lazio con sent. n. 10303/2016 – confermata dal Consiglio di Stato – risoluzione impugnata innanzi al Tribunale di Roma -RG 57010/2017- e annotazione del 22.12.2017 relativa al provvedimento sanzionatorio di AGCM a carico di CNS per un'intesa restrittiva della concorrenza in relazione alla quale CNS ha proposto ricorso alla Corte di cassazione -RG1910/2017- per motivi di giurisdizione avverso sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2017 confermativa della sentenza del TAR Lazio 10303/2016) per le quali l'ANAC ha precisato che non comportano l'automatica esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche;
- che in relazione a tali annotazioni il CNS, nella suddetta informativa, *"in chiave del tutto tuzioristica"*, pur contestando l'attribuzione di una condotta anticoncorrenziale ed evidenziando la *"non definitività del relativo accertamento"*, ha comunque elencato le azioni di self cleaning e, a seguito di apposita richiesta di ARTE Savona, nota prot. n. 4267 del 23.04.2018, ha prodotto la documentazione relativa a tale attività;
- che pertanto, tenuto conto della complessità della sopra descritta situazione che comunque non comporta, come precisato dall'ANAC l'automatica esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche, e risultando, allo stato, ancora pendenti giudizi innanzi alla Corte di Cassazione e al Tribunale civile di Roma e avendo comunque il CNS, al contempo, posto in essere azioni di self cleaning, anche in considerazione del fatto che trattasi di mera proroga tecnica necessaria e indispensabile per garantire la continuità del servizio di pulizia delle parti comuni degli immobili adibiti a E.R.P. e di analoga procedura di proroga che risulta attivata dalla Regione Liguria in favore di CNS, si ritiene, allo stato, per le tempistiche presunte in virtù della vigente normativa in materia di appalti pubblici per l'espletamento della procedura di gara da parte del soggetto aggregatore competente a bandire la gara d'appalto e tenuto anche conto che ad oggi la gara centralizzata non risulta ancora essere stata indetta dal soggetto competente, di disporre la suddetta necessaria proroga tecnica sino al 31.12.2018 – anche per evitare la moltiplicazione di adempimenti per la formalizzazione di ulteriori proroghe che si rendessero necessarie e conformemente alla durata della proroga in corso di predisposizione da parte della Regione Liguria - per un importo complessivo presunto di Euro 91.196,604 (oltre iva) come risulta dall'allegato prospetto sub. B);

- che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), la proroga dovrà essere comunque sottoposta a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici e si dovrà prevedere che nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo con preavviso di 30 giorni, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa;
- che è necessario riservarsi ogni provvedimento ulteriormente necessario, qualora alla scadenza di tale proroga non fosse ancora stato aggiudicato il servizio di pulizia tramite l'espletamento di apposita gara del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Genova;
- che il servizio oggetto della presente proroga rientra tra i c.d. "servizi a rimborso" per i quali gli assegnatari degli alloggi ERP versano con la bolletta d'affitto un acconto e successivamente conguagliati in sede di rendicontazione annuale;

CONSIDERATO

- che stante la vacanza dell'ufficio dell'Amministratore Unico di A.R.T.E. Savona, ricorrono le condizioni previste dalla normativa per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Dirigente anche tenuto conto che trattasi di atto necessario e urgente, scadendo l'attuale proroga in data 30.04.2018, al fine di evitare l'interruzione del servizio di pulizia delle aree comuni degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona;
- che non sussiste in capo al Responsabile del Procedimento conflitto di interessi, come individuato al punto 4.2 del Codice Etico di ARTE;
- che è necessario inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento dott.ssa Gabriella Mirengo, che allo scopo si sottoscrive
Savona, 24/04/2018



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della dott.ssa Laura Folco, che allo scopo si sottoscrive
Savona, 24/04/2018



ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità dell'avv. Francesca Cavaleri, che allo scopo si sottoscrive
Savona, 24/04/2018



in forza e con i poteri derivanti dall'art. 13, comma 2, della L.R. 9/1998 e dall'art. 17 dello Statuto dell'Azienda:

DATO ATTO

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Aziendale ex D.lgs. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste:

DECRETA

- di autorizzare, al fine di evitare interruzioni del servizio, la proroga del contratto con la ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa con sede legale in Via della Cooperazione 3 – Bologna C.F 02884150588 – per il periodo 01.05.2018 al 31.12.2018 per la pulizia delle aree comuni degli immobili di proprietà e/o gestiti da ARTE Savona di cui all'allegato A) derivante dall'adesione alla "Convenzione per l'affidamento dei servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni" sottoscritta dalla Regione 25 giugno 2014 alle stesse condizioni previste dalla stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Convenzione per l'importo contrattuale complessivo ammontante in via presuntiva a circa Euro 91.196,604 oltre IVA (come da prospetto allegato sub. B);
- di sottoporre la proroga, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n° 95/2012 (convertito con Legge n° 135/2012), a condizione risolutiva in caso di disponibilità di contratti/convenzioni relativi ad analogo servizio da parte delle Centrali di Committenza in materia di appalti pubblici nel caso in cui ARTE disponga la risoluzione contrattuale per tale motivo con preavviso di 30 giorni, la ditta affidataria avrà diritto esclusivamente alla corresponsione di quanto dovuto per il servizio effettivamente prestato sino alla risoluzione contrattuale senza poter vantare alcuno/a ulteriore diritto e/o pretesa;
- di riservarsi ogni provvedimento ulteriormente necessario, qualora alla scadenza di tale proroga non fosse ancora stato aggiudicato il servizio di pulizia tramite l'espletamento di apposita gara del soggetto aggregatore;
- di inserire il titolo di tale decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente e pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 "principi in materia di trasparenza" D. Lgs. 50/2016;
 - che la spesa derivante dalla presente proroga viene anticipata dall'Azienda e rappresenta per la stessa un credito verso l'utenza registrato nel Conto n. 15720;
 - di dare mandato agli Uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

IL DIRIGENTE FACENTE FUNZIONI di A.U.
(avv. Sabrina Petroni)



Allegati:

- A) Elenco condomini oggetto del servizio di pulizia;
- B) Prospetto canone proroga